

La versione originale in lingua [es](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

spagnolo

Swipe to change

Trattamento automatizzato

Spagna

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì.

Per gli avvocati e altri rappresentanti in giudizio delle parti è obbligatorio.

Per i privati cittadini (persone fisiche e giuridiche) è facoltativo dal 1° gennaio 2017 e sarà progressivamente disponibile per tutti, entro la fine del 2017. Il Ministero della giustizia possiede un registro accessibile per via elettronica tramite i mezzi di comunicazione e i relativi indirizzi.

Occorre utilizzare una firma elettronica che garantisca l'autenticità del contenuto dei documenti rilevanti ed avere la prova inconfutabile del loro invio e della ricezione.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

Sono interessati tutti i procedimenti civili.

Tuttavia, tale possibilità è attualmente in corso d'opera per i privati cittadini e potrebbe essere disponibile limitatamente ai procedimenti d'ingiunzione in taluni territori.

Per gli avvocati e altri rappresentanti in giudizio delle parti, si deve avviare il procedimento necessariamente su internet. Per i privati cittadini ciò è facoltativo.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Tale servizio è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tuttavia, se l'atto viene effettuato in un giorno non lavorativo, produrrà i suoi effetti solo il giorno lavorativo seguente.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Non è obbligatorio; nel caso in cui il documento sia troppo voluminoso e blocchi il sistema, sarà necessario presentare la relativa versione su carta.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

Le amministrazioni pubbliche competenti devono fornire i mezzi elettronici adeguati. La sicurezza è garanzia per l'aiuto di un sistema di certificazione preventivo della firma elettronica dei rappresentanti legali, delle carte crittografiche e dei certificati elettronici che permettono l'accesso di operatori autorizzati. Occorre ricorrere a un sistema che possa garantire l'autenticità del contenuto dei documenti inviati e che permetta di costituire una prova inconfutabile dell'invio e della loro ricezione.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Sì, con un sistema di certificazione preventiva.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Le azioni processuali avviate da persone giuridiche sono soggette al pagamento delle relative spese, contrariamente a quelle avviate da persone fisiche. Sia che si tratti di un'azione avviata elettronicamente o meno, tali spese devono essere pagate per via elettronica, via internet e la prova del pagamento dev'essere allegata all'atto introduttivo (si tratta di un requisito non inderogabile).

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Sì, negli stessi termini di un atto introduttivo presentato su carta: per mezzo di una rinuncia formale. Non è possibile annullare un'azione che è già stata avviata.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

No, ogni parte intervenuta nel giudizio farà ciò che è necessario a seconda che si tratti o meno di un rappresentante. Per i privati cittadini tale possibilità è facoltativa.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

Ciò non cambia lo svolgimento del procedimento. L'aspetto elettronico riguarda soltanto la presentazione di documenti e di atti di comunicazione ai rappresentanti in giudizio delle parti. Il procedimento svolto in tribunale non è automatico. Il tribunale fornirà il documento nel formato digitale e/o su carta e lo notificherà per via elettronica o su carta, a seconda dei casi e delle scelte.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

Ciò non cambia lo svolgimento del procedimento. L'aspetto elettronico riguarda soltanto la presentazione di documenti e di atti di comunicazione ai rappresentanti in giudizio delle parti. Il procedimento svolto in tribunale non è automatico. Il tribunale fornirà il documento nel formato digitale e/o su carta e lo notificherà per via elettronica o su carta, a seconda dei casi e delle scelte.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

Sì. I vari organi giurisdizionali sono tecnicamente adatti a ricevere le copie dei vari documenti per via elettronica: questi ultimi saranno inviate dal rappresentante in giudizio di una delle parti.

Tali documenti possono essere utilizzati in tutti i procedimenti.

La sola condizione è l'accreditamento preventivo del rappresentante in giudizio con firma elettronica.

I privati cittadini possono altresì ricorrere a questo sistema, negli stessi termini sopra esposti nel caso in cui abbiano fatto questa scelta.

Sì, il tribunale chiede l'originale di un documento; quest'ultimo dev'essere depositato presso l'organo giurisdizionale, ma può essere inviato anche per posta.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio. I privati cittadini possono inoltre ricorrere a tale possibilità per mezzo di un accreditamento preventivo.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio. I privati cittadini possono inoltre ricorrere a tale possibilità per mezzo di un accreditamento preventivo.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio. I privati cittadini possono inoltre ricorrere a tale possibilità per mezzo di un accreditamento preventivo.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Sì, con i rappresentanti delle parti è obbligatorio. I privati cittadini possono inoltre ricorrere a tale possibilità per mezzo di un accreditamento preventivo.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

No, né le parti né i loro rappresentanti in giudizio possono consultare i fascicoli dei procedimenti online, poiché non vi è alcuna possibilità di consultare il fascicolo digitale su scala nazionale in occasione di un procedimento civile. In taluni territori, tale possibilità è già stata attuata.

Ultimo aggiornamento: 04/05/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.